

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI PER LE FARMACIE
COMUNALI**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Ravenna Farmacie S.r.l. sede legale in Ravenna via Fiume Montone Abbandonato n.122 iscritta al Registro delle Imprese al n.01323720399, P. IVA 01323720399, domiciliata ai fini del presente atto in Ravenna, via Fiume Montone Abbandonato n.122, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Enrico Laghi, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante AFM S.p.A., sede legale in Bologna, Via Del Commercio Associato 22/28, iscritta al Registro delle Imprese, P. IVA 01809291204, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Del Commercio Associato 22/28, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in Bologna, Dott. Sederino Stame, repertorio n. 51814 del 17/12/2008 (*di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"*)

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra:

- Forlifarma S.p.A. per conto delle seguenti Farmacie presenti sul territorio del Comune di Forlì: De Calboli: L.go De Calboli 1; Risorgimento: Via Risorgimento 19; Ospedaletto: Via Ravegnana 384; Cà Rossa: Via Campo degli Svizzeri 67/c; Piazza delle Erbe: Via Matteucci 14; Zona Iva: Via Risorgimento 281;
- Farmacia O.P. Piccini: Piazza S. Antonio 8 - 47016 Predappio (Forlì)
- Farmacia Comunale: Via C.B. Cavour 58 – 47014 Meldola (Forlì)
- Farmacia Comunale di Santa Sofia: Piazza Matteotti 1 – 47018 Santa Sofia (Forlì)
- Farmacia Comunale: Piazza 8 marzo 5 – 40054 Budrio (Bologna)
- Farmacia Comunale: Via Roma 74 – 40052 Baricella (Bologna)
- Farmacia Comunale Funo Srl: Via Galliera, 226 – 40050 Funo di Argelato (Bologna)

ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**); (per le farmacie non gestite direttamente dalle Amministrazioni Comunali, gli adempimenti contrattuali saranno a carico delle Società o degli Enti di riferimento); il Fornitore si obbliga a eseguire la fornitura anche a favore di ulteriori farmacie presenti sul territorio della Provincia di Forlì e di Bologna che dovessero farne richiesta all'Agenzia. È facoltà del Fornitore eseguire la fornitura anche a favore di ulteriori farmacie presenti sulle rimanenti province della Regione Emilia-Romagna;

c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi per le farmacie comunali, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 22/10/2008;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse da Forlifarma S.p.A., dalle Società/Enti e dalle rimanenti farmacie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore e l'offerta economica sono stati fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie di cui alla premessa, comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - d) Richiesta di consegna:** (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le farmacie comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti da consegnare;
 - e) Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dall'Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'Articolo 11 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle farmacie a fornire i prodotti di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle farmacie contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, **pari a €16.467.717,08 IVA esclusa**;
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura Forlifarma S.p.A. per le farmacie da essa gestite, le Società/Enti per le farmacie da esse gestite e le farmacie daranno origine ad un contratto per la fornitura di farmaci etici, farmaci non etici, parafarmaci e altri generi abitualmente distribuiti dal canale delle farmacie, la cui durata si estende fino al 36° mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per Forlifarma S.p.A., per le Società/Enti e per le ulteriori

farmacie, fermo restando che esse potranno chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi da Forlifarma S.p.A., Società/Enti e dalle farmacie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per Forlifarma S.p.A. Società/Enti e le farmacie nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le farmacie, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, DM 28/10/1985.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le rimanenti farmacie che possono utilizzare la Convenzione, devono essere registrate al Sistema.
2. Forlifarma S.p.A. le Società/Enti e le rimanenti farmacie possono aderire alla Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la stessa, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le farmacie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi da Forlifarma S.p.A., dalle Società/Enti e dalle rimanenti farmacie.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata da Forlifarma S.p.A., dalle Società/Enti e dalle rimanenti farmacie che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Ravenna Farmacie S.r.l., Via Fiume Montone Abbandonato n.122, Ravenna, telefono n. 0544289125, ovvero mediante fax al numero dedicato 0544289113, AFM S.p.A. via Del Commercio Associato n.22/28 Bologna telefono n. 0516372011, ovvero fax dedicato n. 0516332254. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro a Forlifarma S.p.A., alle Società/Enti e alle rimanenti farmacie, ognuno per quanto di propria competenza, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le singole farmacie specificano nelle Richieste di consegna le quantità dei prodotti richiesti da consegnare nei luoghi indicati alla premessa. Gli Ordinativi di Fornitura sono inviati o trasmessi a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
5. Le singole Richieste di consegna sono inviate nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su

comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito il predetto importo massimo spendibile.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e ciascuna farmacia potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche previste nel Capitolato. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di nessuno dei soggetti contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, Forlifarma S.p.A. le Società/Enti e le farmacie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle farmacie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle farmacie/uffici delle stesse. Le modalità ed i tempi debbono comunque essere rispettare quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime farmacie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle farmacie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle farmacie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle farmacie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie possono essere considerati responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

- b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi indicati in premessa salvo eventuali modifiche che verranno comunicate con un congruo preavviso al Fornitore.
 - 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

- 1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni e i servizi con le modalità e nei luoghi indicati Capitolato Tecnico.
- 2. Le Richieste di consegna, vengono inoltrate da ciascuna singola farmacia, tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web; solo in caso di malfunzionamento dello stesso, le richieste di consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche o via fax.
- 3. Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spesa necessarie all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso le Farmacie oltre che gli oneri per il caricamento dell'archivio dei prodotti trattati e il costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura. Le farmacie dovranno avere la possibilità di visualizzare l'archivio dei prodotti trattati (gamma) e le relative informazioni.
- 4. Il Fornitore è obbligato ad attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico "numero verde" a disposizione delle farmacie per la richiesta di informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino, sulla reperibilità dei prodotti e per l'inoltro delle Richieste stesse. In alternativa il medesimo servizio può essere garantito anche via web.
- 5. Il Fornitore deve comunicare tempestivamente alle farmacie l'impossibilità di consegna di uno o più beni.
- 6. In caso di impossibilità, anche temporanea, di entrambi i Fornitori ad effettuare la consegna, ciascuna farmacia potrà approvvigionarsi sul libero mercato, fatta salva l'applicazione delle penali.
- 7. Se richiesto da una o più farmacie, i prodotti non trattati direttamente dal Fornitore, dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta.

8. La consegna dei beni si intende comprensiva di ogni onere e spesa relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna.
9. Il Fornitore dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.
10. Il documento di trasporto deve, almeno, indicare le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna, le quantità consegnate, il prezzo unitario, applicato alle farmacie, dei prodotti consegnati con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi e deve essere sottoscritto, salvo diverso accordo tra le parti, per ricevuta dal personale della farmacia.
11. Il Fornitore, dovrà provvedere a due consegne al giorno dal lunedì al sabato, una la mattina e una il pomeriggio. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole farmacie richiedenti durante l'orario di apertura delle stesse ed in particolare:
 - consegne comprese tra le ore 8.00 e le ore 9.00 del mattino (salvo diverso accordo scritto tra le parti) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 19.30 del giorno precedente;
 - consegne comprese tra le ore 14.30 e le 16.00 del pomeriggio (salvo diverso accordo scritto tra le parti) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 12.30 dello stesso giorno.
12. Il Fornitore è obbligato a consegnare, alle farmacie in turno di servizio, anche la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, entro le ore 13.00. Le farmacie dovranno trasmettere le richieste entro le ore 19.30 del giorno precedente. E' facoltà dello stesso Fornitore consentire alle farmacie di emettere le Richiesta di Consegna nel corso della mattina del giorno di turno di servizio, per effettuare la consegna nello stesso giorno.
13. In caso di apertura di un nuovo punto vendita, il Fornitore, non appena contattato anche telefonicamente dal Direttore della Farmacia o altra persona autorizzata, deve fissare un incontro entro 2 giorni dalla richiesta. Dell'incontro dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dalle parti. La consegna completa dei prodotti dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione di detto verbale.
14. Il personale delle farmacie, all'atto di ogni consegna, verifica la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dalla farmacia entro 48 ore lavorative successive alla consegna e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
15. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
16. Fatto salvo per i prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore, al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze: data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni; data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a 2 anni.
17. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato ovvero indicati nella Richiesta di consegna, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla nel corso della prima consegna utile dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
18. Qualora la consegna di prodotti non rispondenti a quanto indicato nella Richiesta di consegna riguardi un farmaco considerato, a insindacabile giudizio del Direttore della farmacia o suo delegato, urgente, il Fornitore si impegna a sostituire il/i prodotto/i entro le 2 ore successive alla comunicazione dell'avvenuto errore. Dato il carattere di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche via fax o via telefono. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
19. Il Fornitore è, inoltre, obbligato al ritiro dei prodotti non movimentati come di seguito esplicitato:
 - per i prodotti risultati non movimentati al termine del medesimo mese in cui è avvenuta la consegna, il Fornitore provvederà a ritirare e stornare il valore degli stessi nell'ambito della fattura successiva;
 - per i prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia per un periodo superiore al mese di consegna e comunque con un periodo di validità residuo non inferiore a otto mesi, la farmacia emetterà una fattura intestata al Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti. Il prezzo unitario indicato in fattura sarà pari al prezzo di acquisto già applicato alla farmacia al netto del 10% a titolo di rimborso per spese generali. Resta inteso che il Fornitore sarà obbligato all'acquisto di tali prodotti per un importo massimo annuale pari allo 0,5% del valore annuo

dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna farmacia solo ed esclusivamente se la fattura sarà accompagnata da una dichiarazione di "corretta conservazione".

20. Il Fornitore, si obbliga a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo. Con cadenza mensile, il Fornitore dovrà inviare il notiziario contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui sopra, intergrati da note e pareri per la loro applicazione in farmacia.
21. Il Fornitore, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura deve comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili e campagne promozionali e/o stagionali. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione degli stessi.
22. Il Fornitore si obbliga a fornire l'abbonamento/aggiornamento annuale alla banca dati CODIFA o equivalente. Tale abbonamento deve essere fornito a ciascuna delle farmacie che utilizzeranno la convenzione e a Forlifarma S.p.A. e a eventuali ulteriori farmaci che dovessero aderire alla Convenzione.
23. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla farmacia contraente.
24. Il Direttore di ciascuna farmacia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, per i soli prodotti per cui vengano garantite condizioni economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle conseguite nella presente procedura, di effettuare acquisti direttamente presso le Ditte produttrici nella misura massima pari al 10% del valore annuale dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 12 - Servizi connessi

1. Servizio di accesso dati su web: il Fornitore si obbliga a consegnare all'Agenzia, alla stipula della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre: la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche; le informazioni sull'azienda produttrice; il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del call center, il numero verde ciò al fine di pubblicare detto materiale nel Sito dell'Agenzia con tutte le informazioni utili agli utenti. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale verranno comunicate dalla Agenzia. Tutte le informazioni saranno visualizzate in una pagina web (catalogo) con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina è possibile, per Forlifarma S.p.A. e le rimanenti farmacie: (1) produrre il documento "Ordinativo di Fornitura"; (2) inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore; (3) stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta a.r.. Al Fornitore viene fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di ricevere/accettare gli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire:
 - a ciascuna farmacia, report mensili su supporto informatico e cartaceo, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, indicanti l'elenco dei prodotti consegnati e l'elenco dei prodotti per cui è stato disposto il servizio di resi (codice, descrizione, prezzo unitario e quantità). Per ciascuna referencia il report deve inoltre contenere l'indicazione del valore di acquisto del Fornitore e del prezzo applicato alla farmacia;
 - a Forlifarma S.p.A. per le farmacie da essa gestite e all'Agenzia Intercent-ER per tutte le farmacie, report mensili da consegnare entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, indicanti l'elenco dei prodotti consegnati e l'elenco dei prodotti per cui è stato disposto il servizio di resi distinti sia aggregato che distinto per singola farmacia.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore da Forlifarma S.p.A. per le farmacie da essa gestite ovvero dalle rimanenti farmacie in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di consegna sono calcolati:
 - sulla base dei prezzi unitari netti riferiti al prezzo al pubblico dei farmaci etici, con applicazione della percentuale di sconto del 31,20%;

- sulla base dei costi unitari di acquisto dei farmaci non etici e i parafarmaci corrisposti dal Fornitore alle case produttrici dei relativi articoli nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura, con applicazione della percentuale di ricarico pari al 7%.

Le percentuali di sconto del 31,20% e di ricarico del 7% restano invariate per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Forlifarma S.p.A. e delle farmacie.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da Forlifarma S.p.A. per le farmacie da essa gestite e dalle altre farmacie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita a Forlifarma S.p.A. per le farmacie da essa gestite, alle Società/Enti e alle rimanenti farmacie ognuna per quanto di propria competenza. Anche per quanto concerne le fatture intestate a Forlifarma S.p.A., il Fornitore si obbliga ad emettere una fattura per singola farmacia. Gli indirizzi di fatturazione saranno comunicati al Fornitore all'atto della stipula della presente Convenzione.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da Forlifarma S.p.A., dalle Società/Enti e dalle singole farmacie e/o dall'Agenzia.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456

Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 - Penali

1. Per ogni inadempimento di cui all'articolo 11 commi 6 (mancata consegna) e 7 (mancata integrazione della gamma dei prodotti richiesti), non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ciascuna farmacia applica al Fornitore una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni inadempimento di cui all'articolo 11 comma 17 (mancata rispondenza rispetto a quanto indicato nelle Richieste di Consegna e/o previsto nel Capitolato Tecnico), non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ciascuna farmacia applica al Fornitore una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni inadempimento di cui all'articolo 11 commi 17 (mancata sostituzione del prodotto nella prima consegna utile) e 18 (sostituzione entro 2 ore), non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ciascuna farmacia applica al Fornitore una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 11 comma 13, ciascuna farmacia applica al Fornitore una penale pari a Euro 1000,00 (mille/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni inadempimento, non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 11 commi 11 e 12, ciascuna farmacia applica al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni inadempimento, non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, relativo al ritiro dei prodotti non movimentati di cui all'articolo 11, comma 19, ciascuna farmacia applica al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per inadempimenti di cui all'articolo 11 comma 22, non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ciascuna farmacia applica al Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alle farmacie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'articolo 12, l'Agenzia e/o le Farmacie applicheranno una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno.
9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi Forlifarma S.p.A., le Società/Enti le altre farmacie ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da Forlifarma, Società/Enti e dalle farmacie (da inviare per opportuna conoscenza anche all'Agenzia) o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dei soggetti di cui sopra, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti, delle farmacie e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
13. Forlifarma SpA, le Società/Enti e le altre farmacie contraenti, rispettivamente, possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non

preclude il diritto di Forlifarma e delle altre farmacie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dai soggetti contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
15. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dai soggetti contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l'Agenzia e/o i singoli soggetti contraenti hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi da Forlifarma S.p.A. ovvero dalle singole farmacie.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Forlifarma S.p.A., le Società/Enti, le rimanenti farmacie e l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti di Forlifarma S.p.A. delle Società/Enti e delle rimanenti farmacie a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti e delle rimanenti farmacie /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo di Forlifarma S.p.A. e delle rimanenti farmacie e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 18 – Responsabilità dei prodotti

1. Prima della consegna, tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali delle farmacie, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità della farmacia medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di consegna, la farmacia resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Forlifarma S.p.A., dalle Società/Enti, dalle farmacie e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, Forlifarma S.p.A., le Società/Enti ovvero le farmacie e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 17 "Cauzione definitiva" della presente Convenzione;
 - f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
4. Nei casi di risoluzione delle farmacie dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
5. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 17 "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 3 (tre) farmacie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle farmacie.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o Forlifarma S.p.A. e/o le Società/Enti le farmacie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti delle farmacie e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 21 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le farmacie.

6. In caso di recesso di Forlifarma S.p.A. ovvero delle Società/Enti ovvero delle singole farmacie, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle farmacie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle farmacie e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le farmacie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle farmacie, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le farmacie e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti e delle farmacie, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle farmacie o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti e delle farmacie risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti e delle rimanenti farmacie.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Forlifarma S.p.A., le Società/Enti e le rimanenti farmacie hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti e delle farmacie contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le farmacie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime farmacie.

3. Forlifarma S.p.A. e le farmacie si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti e delle farmacie, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Guglielmo Malagola il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di Forlifarma S.p.A., delle Società/Enti e di ciascuna farmacia.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0544289111, numero di fax 0544289137, indirizzo e-mail guglielmo.malagola@farmacieravenna.com.

Articolo 27 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente Forlifarma S.p.A. e le farmacie sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e Forlifarma S.p.A. ovvero le singole farmacie, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e Forlifarma S.p.A. ovvero le singole farmacie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle farmacie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso Forlifarma S.p.A. ovvero le singole farmacie, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli

archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle farmacie per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Forlifarma S.p.A. ovvero delle singole farmacie non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 23/12/2008

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Dott. Enrico Laghi, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Responsabilità dei prodotti), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).

Bologna, 23/12/2008

IL FORNITORE
